



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA PUGLIA  
BARI

*Relazione sulla giustizia amministrativa  
nella circoscrizione  
Anno 2015*

Corrado Allegretta

*Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia*

*Bari, 20 febbraio 2015  
Palazzo Diana Filo della Torre*



## Saluti

Prima di esporre la Relazione sullo stato della giustizia amministrativa in questa circoscrizione nell'anno 2014, anche a nome di tutto il personale di questo Tribunale desidero porgere a voi tutti, Autorità, magistrati degli altri Ordini giudiziari, esponenti del mondo accademico, rappresentanti del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e delle Avvocature degli Enti pubblici, gentili ospiti, il mio più cordiale saluto ed il più vivo ringraziamento per aver voluto sottolineare con la

vostra presenza il significato di questa cerimonia.

Essa rimane pur sempre il modo migliore, perché più diretto ed efficace, non solo di rendere conto dell'esercizio della funzione giurisdizionale in ordine all'azione amministrativa, ma anche di permettere alla società civile di far sentire la sua voce attraverso gli interventi programmati.

## La domanda di giustizia

Nell'anno 2014 il numero dei ricorsi proposti innanzi a questo Tribunale è ancora diminuito.

I nuovi ricorsi sono stati, infatti, 1670, pari al 3,3% in meno rispetto al 2013 (1.727). Anche gli atti introduttivi di motivi aggiunti sono diminuiti (a 292, dai 364 del 2013); col risultato di un complessivo decremento delle domande nuove a 1962 (a fronte delle 2.091 del 2013).

Il 2014 segna per il TAR di Bari, a questo riguardo, il minimo storico degli ultimi 20 anni.

Quando si osservino i dati statistici, si può rilevare, ad ogni modo, che si tratta di un fenomeno iniziato fin dal 2001, con andamento in riduzione tendenzialmente costante, sia pure con qualche eccezione. E se il vistoso calo della domanda verificatosi tra l'anno 2000 (3536) e l'anno 2001 (2263) va sicuramente imputato all'introduzione dell'istituto dei motivi aggiunti, in sostituzione del ricorso autonomo, per l'impugnazione degli atti successivi connessi, l'andamento declinante negli anni seguenti richiede qualche spiegazione.

Di sicuro, è preferibile che davanti ai Tribunali cresca l'erba (Calamandrei), ma nel nostro caso vi sono diverse ragioni per ritenere che il fenomeno a cui stiamo assistendo non è espressione di un'improvvisamente corretta ed efficiente azione amministrativa e di una gestione degli interessi coinvolti ispirata ai principi di legalità, di giustizia e di buona amministrazione.

Né, d'altra parte, è dato constatare manifestazioni

plausibili di scemata fiducia nel Giudice amministrativo, giacché quelle pur rese note dai mezzi d'informazione sono, in realtà, da ricondurre chiaramente ad una deliberata (anche se maldestramente organizzata) campagna denigratoria. L'intervento del Giudice Amministrativo, si dice, intralcia la ripresa economica, blocca i cantieri. Ma è proprio della tutela giudiziaria impedire che la lesione temuta si avveri e che la situazione violata sia reintegrata possibilmente in forma specifica. Cosicché, se l'azione amministrativa è volta, di norma, ad ottenere effetti diretti o indiretti sull'economia, l'intervento del Giudice - ma di qualsiasi Giudice, non solo di quello amministrativo - può costituire una battuta d'arresto dell'azione su cui incide. A meno di ridurre l'ambito e l'efficacia della tutela che l'ordinamento ha inteso assicurare.

Inoltre, poiché il potere di gestire la cosa pubblica è in ogni caso riservato all'Amministrazione, compete sempre a questa - anche dopo la pronuncia giurisdizionale

- provvedere nel modo migliore per contemperare l'interesse pubblico affidato alla sua cura con quello, fondamentale per la civile convivenza, del rispetto della decisione giudiziale.

Il vero è che restano tuttora valide le ragioni del contenimento del contenzioso già indicate nelle precedenti Relazioni annuali.

In primo luogo, la generale condizione di crisi economica in cui versa il Paese, alla quale si aggiungono, poi, singoli fattori contingenti, tra i quali spicca un costo di accesso alla giustizia che in taluni settori (in particolare nel contenzioso sugli appalti) appare manifestamente esoso.

A quest'ultimo riguardo va osservato come la riduzione del numero degli atti soggetti al c.d. contributo unificato avvia un circolo vizioso che va a tutto discapito dell'efficienza dell'apparato della giustizia amministrativa.

Invero, com'è noto, il ricavato del contributo unificato è destinato a finanziare le spese dell'organizzazione giudiziaria, a cominciare dai concorsi per la copertura dei posti vacanti nei ruoli del personale sia di magistratura che di segreteria, per finire ai programmi straordinari di eliminazione dell'arretrato. Orbene, se nel 2013 l'importo dovuto a titolo di contributo unificato, presso questo Tribunale, fu di € 2.116.125 in relazione a 1.958 atti ad esso soggetti, nel 2014 la base imponibile si è ridotta a 1772 atti, con il conseguente calo del dovuto (ad € 1.955.498) e un contemporaneo aumento dell'evasione (da € 92.75 nel 2013 a 168.380 nel 2014), per la quale l'ufficio di Segreteria ha dovuto avviare le conseguenti procedure di riscossione. Per non parlare dell'elusione dell'imposta mediante artificiosa unificazione in un solo atto di domande che invece dovrebbero essere avanzate con autonomi ricorsi. In conclusione, meno ricorsi vuol dire minori risorse a disposizione per un più efficiente servizio.

Mi sia consentita qualche riflessione a margine della distribuzione del contenzioso 2014 per materia.

I settori quantitativamente più rilevanti, in percentuale sul totale, si confermano l'edilizia ed urbanistica (20%), l'attività contrattuale pubblica (10,5%), il pubblico impiego (8,2%), la sanità (7,1%), l'ambiente (5,5%), le autorizzazioni e concessioni (5,4%). Tornano in evidenza, inoltre, i ricorsi per l'esecuzione del giudicato (18,4%) e per l'accesso ai documenti (2,2%).

Quanto alla materia dell'edilizia ed urbanistica, v'è da registrare un lieve incremento dei ricorsi: a fronte dei 307 del 2013, nel 2014 ne sono stati proposti 334, dei quali più di 1/3 (120) sono impugnazioni relative a provvedimenti che presuppongono un abuso edilizio. In realtà, la legislazione di liberalizzazione e semplificazione, di cui il settore beneficia da tempo, avrebbe dovuto comportare piuttosto una riduzione del

contenzioso. Ma, probabilmente, all'evidente intento del legislatore non ha corrisposto un'altrettanto chiara formulazione delle norme; per di più in una materia caratterizzata dalla presenza di numerosi interessi meritevoli di tutela, anche non meramente economici, oltre che da numerose fonti di normazione.

Sono diminuiti i giudizi che hanno ad oggetto l'attività contrattuale pubblica: i nuovi ricorsi sono stati 176, mentre nel 2013 furono 189. Si tratta del settore in cui più si avverte il peso condizionante del contributo unificato, commisurato com'è all'ammontare della base d'asta. Inoltre, se non è da trascurare l'ipotesi che il calo delle liti possa essere stato determinato semplicemente dalla minore attività della pubblica Amministrazione, non è da escludere neppure che questa, a sua volta, sia stata condizionata dalla più esigua disponibilità dei necessari mezzi finanziari.

Va aggiunto, altresì, in questa materia il ruolo

dissuasivo che può riconoscersi alla netta evoluzione in senso sostanzialistico della giurisprudenza anche di questo Tribunale, sempre meno incline a dar rilievo al vizio formale a discapito della correttezza sostanziale delle procedure e della convenienza economica; evoluzione poi avallata dal legislatore con le novelle della seconda metà del 2014.

Il pubblico impiego registra un decremento notevole dei ricorsi, passati a 71 dai 136 del 2013. Naturalmente, poiché sono le procedure di carattere concorsuale quelle che danno occasione al maggior numero d'impugnative, la flessione può trovare spiegazione nella mancata sostituzione del personale collocato in quiescenza, il c.d. blocco del *turn over*, e nella riduzione del fabbisogno di personale determinata dal particolare impulso impresso all'informatizzazione delle strutture burocratiche.

Specifico interesse suscita il contenzioso nel

settore della sanità, perché per la sua dimensione e qualità si propone quale chiaro segno di una gestione poco improntata al fondamentale canone del “buon andamento”.

Sommando i ricorsi in tema di appalti a quelli genericamente annotati sotto la voce classificatoria “servizio sanitario nazionale” (119), s’impone all’attenzione dell’osservatore il brusco aumento del numero delle cause: da 98 del 2013 (di cui 37 su appalti) a 172 nel 2014 (di cui 25 su appalti), insieme alla constatazione che tra gli enti del comparto sanitario il primato certamente non invidiabile di Amministrazione più contestata spetta all’Azienda sanitaria locale di Bari (88 ricorsi, di cui 17 su appalti), seguita a ruota da quella di Foggia (44, di cui 2 su appalti), dall’Azienda sanitaria locale per la Provincia BAT (24, di cui 6 su appalti) e dal “Policlinico” di Bari (16, di cui 8 su appalti).

Tolte le liti in tema di appalti, che riguardano quasi esclusivamente la prestazione di servizi e la fornitura di

medicinali e presidi sanitari, la maggiore litigiosità si registra in ordine alla regolazione dei rapporti tra strutture pubbliche e fornitori privati di prestazioni sanitarie, ordinarie o specialistiche.

Nel settore dell'ambiente, la riduzione delle risorse disponibili per l'incentivazione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia e la severa applicazione di una disciplina regionale della compatibilità ambientale più restrittiva hanno determinato una flessione del relativo contenzioso (da 79 nel 2013 a 71 nel 2014). Si assiste, invece, ad una certa ripresa della litigiosità in tema di gestione del ciclo dei rifiuti, anche in conseguenza delle novità normative che la trasferiscono a livello sovracomunale a fini di ottimizzazione.

E veniamo ai giudizi su domanda di esecuzione della sentenza o di ottemperanza al giudicato. Di essi si segnala un sensibile incremento: sono passati, infatti, a 307 dai 266 del 2013; con il rilievo che l'85,6% di essi

(da 202 del 2013 a 262 nel 2014) riguarda provvedimenti del Giudice ordinario e, dunque, pronunce di condanna al pagamento di somme determinate o facilmente determinabili con semplice calcolo aritmetico. Guarda caso, il peggior debitore risulta essere lo Stato a livello centrale e proprio per il pagamento dell'equa riparazione, concessa in base alla c.d. legge Pinto (L. n. 89 del 2001) per l'eccessiva durata dei processi, e dell'aggiornamento dell'indennità per lesione da emotrasfusione.

A proposito della deprecata resistenza che la burocrazia oppone al diritto riconosciuto dalla pronuncia del Giudice, non mi resta che richiamare le considerazioni svolte puntualmente ogni anno, aggiungendo soltanto che ormai ho rinunciato a cercare di capire quali mai possano essere le ragioni che inducono un Ente pubblico e i suoi amministratori a preferire, nell'ottemperanza al giudicato, la propria coattiva sostituzione aggravata dalla probabilità di

condanna per risarcimento del danno e per responsabilità contabile e disciplinare.

Certo è che, quando ai ricorsi per ottemperanza si sommano quelli contro il silenzio dell'Amministrazione (68) e quelli per l'accesso ai documenti (37), raggiungendo un totale (412) che rappresenta il 24,7% dell'intero contenzioso, si ha l'immagine di un'Amministrazione arroccata nel suo castello, nel quale solo coloro che hanno la chiave giusta possono entrare e contro il quale nulla può ogni altro potere, che non sia quello del Giudice penale. Dubito che sia questa l'Amministrazione che vogliamo. I cittadini "chiedono partecipazione, trasparenza, semplicità degli adempimenti, coerenza nelle decisioni" (così il Presidente della Repubblica nel suo discorso alle Camere riunite il 3 febbraio scorso).

## La risposta

I due dati sicuramente positivi che connotano l'attività svolta dal TAR di Bari nel 2014 sono che, ancora una volta, i ricorsi decisi (1.723) superano quelli depositati (1.670) e che i ricorsi in attesa di definizione continuano a diminuire (da 5.019 a 4.966).

Nel 2014 il Tribunale ha trattato 1.811 domande in camera di consiglio e 1.212 cause in udienza pubblica.

Sono stati adottati 768 provvedimenti cautelari (nel 2013 furono 757), di cui 606 ordinanze e 162

decreti. Ai quali vanno aggiunte 309 ordinanze di altro contenuto e natura.

Le sentenze pubblicate sono state 1.319 e, di queste, 161 sono quelle che hanno deciso la causa già in esito all'udienza cautelare ex art. 60 c.p.a. (nel 2013 furono 144).

I decreti decisori, cioè quelli che chiudono il giudizio, sono stati 326.

Con il programma straordinario di abbattimento dell'arretrato, che è stato possibile attuare soltanto negli ultimi mesi del 2014, infine, sono stati introitati per la decisione 181 ricorsi.

I dati che precedono, tuttavia, non rendono giustizia all'impegno profuso dai magistrati e dal personale dell'Ufficio.

Il 2014, infatti, è stato caratterizzato, oltre che dall'ormai cronica scopertura di posti nell'organico di

magistratura (13 su 15), dall'avvicendamento di ben 7 magistrati con altrettanti di nuova nomina; colleghi di grandi capacità e valorosissimi, per i quali, però, è prevista una riduzione del carico di lavoro per i primi tre mesi di servizio, con conseguente diminuita potenzialità produttiva. Due colleghe, inoltre, hanno fruito per non brevi periodi di tempo di tutti i benefici che la vigente normativa accorda a tutela della maternità.

La sempre maggiore rilevanza nel nostro ordinamento interno di principi, disposizioni e pronunce sovranazionali, espressamente prevista dal Codice del processo amministrativo (art. 1) e, prima ancora, dalla Costituzione italiana (art. 117, c. 1), impone, inoltre, che il personale di magistratura tenga costantemente aggiornato il proprio bagaglio culturale e professionale anche in questa ottica attraverso la partecipazione a convegni ed a *stages* presso le Corti europee o presso i Tribunali amministrativi di altri Stati comunitari. Come

hanno potuto fare, peraltro senza alcun sensibile rallentamento della loro ordinaria attività di servizio, i colleghi Francesco Cocomile e Alfredo Allegretta che hanno partecipato, il primo, ad una visita di studio presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a Bruxelles e, il secondo, ad un convegno organizzato dalla Commissione Europea in tema di tutela del consumatore, ad una visita di studio presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo e ad uno *stage* presso l'Alta Corte Amministrativa dell'Assia in Kassel (Germania).

Cosicché la pubblicazione di 2.234 provvedimenti, tra sentenze (1.319) ed ordinanze (915), cautelari e non, può ben ritenersi un risultato di cui andare orgogliosi.

Un risultato che, va sottolineato, non si sarebbe potuto raggiungere senza la serena operosità del personale di segreteria, al quale va tutta la mia affettuosa riconoscenza.

Un risultato tanto più apprezzabile ove si tenga conto di quanto ampio e vario è lo spettro delle questioni di cui questo Tribunale ha avuto modo di occuparsi nel corso del 2014.

Sono stati esaminati delicati profili dell'ordinamento degli Enti locali.

Così è stata ribadita, tra l'altro, la necessità che il *munus* di consigliere comunale si svolga nel puntuale rispetto delle disposizioni intese ad evitare ogni forma di conflitto d'interessi, anche quando si tratti di approvare un nuovo regolamento (sent. Sez. I, 8 luglio 2014, n. 850).

È stato esteso ai consigli di amministrazione delle ex aziende municipalizzate di Bari l'obbligo della parità di genere nella relativa composizione (sent. Sez. I, 30 aprile 2014, n. 552).

Chiamato a verificare il risultato della consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Bari,

il Tribunale ha chiarito la modalità di calcolo della soglia del 3% dei voti validi prevista dall'art. 73, co.7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la partecipazione delle formazioni politiche alla ripartizione dei seggi (sent. Sez. I, 28 novembre 2014, n. 1470).

È stata esaminata la delicata questione della sopravvenuta incompatibilità tra la carica di Sindaco e quella di deputato, alla luce della normativa transitoria applicabile agli enti territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti (sent. Sez. II, 30 dicembre 2014, n. 1669).

Nel caso di scioglimento da parte della Regione del consiglio di amministrazione di un'Azienda pubblica di servizi, si è ritenuto che il Comune cui spetta la nomina dei nuovi consiglieri sia privo d'interesse ad impugnare il provvedimento di scioglimento e di nomina del commissario straordinario (sent. Sezione unica, 28 ottobre 2014, n. 1250).

In materia di appalti e con riguardo a vicende di grande rilevanza economica e sociale, il Tribunale ha avuto modo di affermare - volendo citare solo le pronunce che hanno avuto maggiore risonanza - come debba ritenersi illegittima, ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la partecipazione alla gara d'appalto di chi abbia a suo carico una sentenza non definitiva di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale per reato grave incidente sulla moralità professionale (sent. Sez I, 30 aprile 2014, n. 562); che non possa essere ammessa l'offerta priva di utile, anche se la concorrente sia un'associazione temporanea d'impresе composta da cooperative sociali senza scopo di lucro (sent. Sez. II, 14 marzo 2014, n. 347); che debba essere annullata la gara il cui bando sia stato modificato senza rispettare i termini di pubblicazione originari e le operazioni della quale siano protratte per una durata eccessiva (sent. Sez. II, 26

giugno 2014, n. 808); che negli appalti di servizi è consentito l'avvalimento interno al raggruppamento temporaneo di imprese (sent. Sez. I, 3 dicembre 2014, n. 1483).

Anche nel campo dell'edilizia ed urbanistica sono di particolare interesse, tra altre, la sentenza con la quale si è affermato che non può essere considerata vano tecnico o pertinenza dell'abitazione la tettoia realizzata con pannelli fotovoltaici (sent. Sez. III, 24 gennaio 2014, n. 103); quella che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'usufruttuario del manufatto abusivo contro il provvedimento di acquisizione gratuita del fabbricato e dell'area di sedime al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380, ove l'abuso sia stato realizzato dal nudo proprietario, considerato che l'usufrutto permane anche a seguito del passaggio del bene nella proprietà comunale (sent. Sez. III, 4 febbraio 2014, n. 158); quella che ha ribadito la necessità di

acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, se l'intervento edilizio ricada in zona dichiarata d'interesse pubblico *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ancorché il progetto sia conforme al PUTT/P (sent. Sez. III, 29 ottobre 2014, n. 1263); quella che ha condannato il privato all'adempimento degli obblighi assunti con la convenzione accessiva ad un accordo di programma diretto alla riqualificazione di un'area urbana, stipulata con il Comune, l'IACP, la Regione ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (sent. Sez. III, 18 luglio 2014, n. 951).

Particolare impegno hanno richiesto le controversie relative ad attività di notevole incidenza ambientale. Valgano per tutte quelle concernenti la produzione di energia "pulita", nelle quali il T.A.R. è stato ed è ancora pressantemente chiamato a stabilire il punto di equilibrio tra i diversi profili di tutela, da una parte, delle caratteristiche dell'ecosistema proprio dei singoli siti prescelti per

l'installazione degli impianti e, dall'altra, degli interessi economici connessi ai rilevanti investimenti che la realizzazione di quegli impianti richiede; specialmente quando la controversia sia esasperata dal protrarsi delle procedure.

Alle pronunce in tale settore, e per le stesse ragioni, vanno aggiunte quelle in tema di gestione e trattamento dei rifiuti, secondo le quali: - la normativa dettata dalla legge regionale n. 11/2001, che sottopone alla procedura di V.I.A. i progetti di cui alla categoria progettuale A.2h), allegato A, tra cui quelli di “stazione di trasferimento rifiuti”, deve ritenersi non contrastante con il D.lgs. 152/2006, siccome maggiormente rispettosa dell'ambiente e non discriminatoria rispetto alla normativa statale (sent. Sez. I, 28 maggio 2014, n. 629); - la Regione va condannata al risarcimento dei danni per rilascio tardivo dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) provvisoria di conferimento di rifiuti speciali in deroga

(sent. Sez. I, 6 febbraio 2014, n. 185); - in applicazione della nozione di “recupero” in materia di rifiuti secondo la direttiva n. 2008/98/CE, è legittima l'utilizzazione di rifiuti non pericolosi per il riempimento di una cava dismessa, anche in assenza dell'autorizzazione prevista per le attività di discarica (art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), quando essa risulti preordinata al mero ripristino ambientale (sent. Sez. I, 9 aprile 2014, n. 471).

Ed ancora, nei campi più diversi, ma sempre in presenza di confronti difficili da regolare: - si è sancita con l'annullamento l'illegittimità della deliberazione del 31 luglio 2012 n. 1581 della Giunta regionale pugliese, pur dettata da ragioni di contenimento della spesa, che imponeva l'obbligo per i medici di base di prescrivere farmaci c.d. equivalenti, dovendo, invece, garantirsi la libera scelta del farmaco da parte del medico, quale riflesso del diritto alla salute (art. 32 Cost.), oltreché la riserva di legge statale, essendo necessaria l'uniformità

della disciplina a livello nazionale (sent. Sez. II, 17 febbraio 2014, n. 242); - si è imposto alla pubblica Amministrazione di valutare il progetto educativo individualizzato per l'integrazione scolastica di un minore disabile e la si è condannata al rimborso delle spese sostenute dai genitori a causa dell'impugnato diniego (sent. Sez. I, 17 luglio 2014, n. 946); - si è escluso che all'assunzione dei non vedenti da parte della Provincia sia applicabile il divieto introdotto dall'art. 16, co. 9, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135, dovendosi dare prevalenza alla norma speciale relativa alle assunzioni obbligatorie, cioè all'art. 3, co. 2, L. 29 marzo 1985, n. 113 (sent. Sez. II, 30 gennaio 2014, n. 153); - si è confermato che gli studenti universitari provenienti da Facoltà di area sanitaria presso Università di Paesi comunitari non possono trasferirsi alla corrispondente Facoltà presso Università italiana ove non abbiano superato la prova

prevista nel nostro ordinamento per l'accesso al primo anno di tali Facoltà (sent. Sez. II, 2 settembre 2014, n. 1042).

Eppure, tornando ai numeri, potrebbe farsi ancora meglio.

Se solo il senso di responsabilità e l'entusiasmo per il proprio lavoro del singolo magistrato fossero favoriti da una disciplina dei carichi di lavoro più elastica e meno macchinosa di quella vigente, che lasciasse più ampio spazio alla funzione organizzativa del presidente.

Se solo vi fosse maggiore collaborazione da parte del Foro.

Ogni anno rivolgo questo appello, con particolare riguardo alle sopravvenienze estintive del giudizio ed, in genere, alle domande di rinvio.

Quanto alle prime, mi preme segnalare che nel 2014 sono state pronunciate ben 379 sentenze che hanno preso atto della cessazione della materia del contendere,

del sopravvenuto difetto d'interesse, della rinuncia al ricorso o, comunque, dell'improcedibilità di questo. Ciò significa che il Collegio è stato impegnato, per un così rilevante numero, da cause che avrebbero potuto essere definite con decreto monocratico decisorio, ed in luogo delle quali, invece, la tempestiva comunicazione a cura dei difensori, avrebbe consentito di trattarne altre rispondenti a più vivo interesse delle parti.

Quanto alle domande di rinvio della trattazione, non v'è dubbio che, in prevalenza, esse trovano ragione in una cattiva gestione del rapporto tra avvocato e cliente. Della fissata udienza, infatti, viene dato avviso più di due mesi prima e, dunque, con un margine di tempo sicuramente sufficiente al difensore per concordare con la parte la condotta processuale da tenere. Per non parlare delle pretestuose domande dilatorie avanzate riguardo a ricorsi ultraquinquennali, per i quali, com'è noto, la fissazione dell'udienza avviene dopo sei mesi dalla comunicazione

dell'avviso di perenzione.

A riprova di quanto precede, le statistiche consentono di rilevare che nel 2014 il 26% delle domande trattate in camera di consiglio e il 16% delle cause chiamate in udienza pubblica non sono state introitate per la decisione nella stessa udienza nel cui ruolo erano iscritte per la trattazione.

Sono costretto a rinnovare, anche quest'anno, l'invito a rispettare il dovere giuridico di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi (art. 3 del Codice del processo amministrativo) e quello del loro deposito in formato digitale.

In particolare, quanto a questo secondo obbligo, si tenga presente che è stata completata la digitalizzazione di gran parte dei fascicoli giacenti in archivio, cosicché il deposito dei nuovi soltanto su supporto cartaceo ne determina la ritardata immissione nel nostro sistema

informativo e, quindi, un complessivo rallentamento della procedura, a discapito di un'efficace tutela sia dell'interesse del ricorrente sia di quello pubblico ad una sollecita conclusione del rapporto contenzioso aperto con il ricorso.

L'osservanza degli obblighi ora detti, in realtà, non comporta eccessivo impegno, anche se - me ne rendo conto - richiede un diverso atteggiamento mentale del difensore e, in ultima analisi, un vero e proprio ripensamento della sua funzione nell'ambito del servizio giustizia.

## Considerazioni conclusive

Nella Relazione di apertura dello scorso anno giudiziario ebbi a far cenno a manifestazioni di una sempre più evidente insofferenza del controllo giurisdizionale del Giudice amministrativo sull'agire pubblico; insofferenza che, cogliendo l'occasione di eventi anche luttuosi in realtà determinati esclusivamente da cattiva amministrazione, ha dato luogo nell'anno decorso ad un aperto dibattito, attraverso i mezzi d'informazione, sull'opportunità di conservare un tal genere di giurisdizione e in particolare quella dei TAR.

Di certo, in linea di mero principio, nulla impedisce che la funzione giurisdizionale sia esercitata da un solo Giudice, come accade in altri ordinamenti; anzi, il cittadino ne trarrebbe il sicuro beneficio di non dover subire il ritardo nella soddisfazione della sua pretesa derivante dall'erronea individuazione del giudice competente.

Tuttavia, la scelta organizzativa in tal senso comporta la necessità di dotare il Giudice di poteri ben più forti di quelli che attualmente gli sono riconosciuti, creando le condizioni che gli permettano di esercitarli efficacemente, specie nei confronti della pubblica Amministrazione, al fine di riportare su di un piano di reale parità due soggetti, il privato e l'Amministrazione, ai quali l'ordinamento riserva posizioni ontologicamente diverse, a vantaggio della seconda, anche all'interno stesso del processo, nonostante i buoni propositi del Costituente (art. 111 Cost.).

Quando si prenda in considerazione la legislazione

che si è succeduta negli ultimi quarant'anni, ci si rende conto della progressiva e costante sottrazione dell'azione amministrativa ad ogni forma di controllo, che non sia quella penale, attraverso l'eliminazione del controllo preventivo di legittimità, la pratica inesecuzione del controllo di gestione, l'inefficace (perché lenta e tardiva) attivazione dei meccanismi di verifica della responsabilità amministrativa e contabile. Mentre, non sembrano ancora in grado d'incidere sulla qualità, economicità ed efficienza dell'attività amministrativa che comporta esborso di denaro pubblico, gli adempimenti nel senso della maggiore trasparenza imposti dalle recenti disposizioni normative in materia di anticorruzione.

E non credo di affermare nulla di nuovo - anzi la denuncia campeggia nei discorsi delle più alte Magistrature e, da ultimo, in quello d'insediamento del Capo dello Stato - quando dico che nell'apparato pubblico la corruzione ha ormai raggiunto un livello di diffusione epidemica,

fino ad assumere forme di collusione con organizzazioni malavitose anche di stampo mafioso in settori vitali per l'economia del Paese, come quelli degli appalti e contratti pubblici, dell'urbanistica ed edilizia, del ciclo dei rifiuti, che assumono, di conseguenza, la funzione di canale privilegiato di riciclaggio di ricchezza sporca.

Né, come balza evidente da quanto ci riporta quotidianamente la cronaca, la nostra amministrazione locale può dirsi del tutto immune dal fenomeno.

In siffatto contesto, piuttosto che ridurre lo spazio d'azione in vista della sua definitiva soppressione, come la ventilata sottrazione del contenzioso in materia di appalti alla giurisdizione amministrativa fa presagire, occorre invece che al Giudice amministrativo, buon conoscitore dei meccanismi di gestione della cosa pubblica, siano affidati idonei strumenti d'intervento e di decisione, non limitati, come quelli di cui oggi dispone, negli stretti confini della deduzione delle parti,

con i quali poter operare non solo a tutela del cittadino nei confronti del potere, ma anche a difesa della stessa pubblica Amministrazione in presenza di comportamenti deviati e di infiltrazioni malavitose.

Per intanto, non resta che confidare nei giovani, ai quali tra breve lasceremo posto, perché vogliano accettare la sfida del tempo presente con amore per il proprio lavoro e spirito di servizio.

Vi ringrazio della cortese attenzione con la quale mi avete ascoltato.




## Dati statistici




Tav.1 - STATISTICA GENERALE STORICA

ANNO	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>RICORSI DEPOSITATI</b>	3.457	3.205	3.049	3.536	2.263	2.108	2.155	2.822	2.052	2.057	1.885	1.977	2.195	2.154	2.226	1.849	1.727	1.670
PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI RICORSI DEPOSITATI	-6,6%	-7,3%	-4,9%	16,0%	-30,0%	-6,8%	2,2%	31,0%	-27,3%	0,2%	-8,4%	4,9%	11,0%	-1,9%	3,3%	-16,9%	-6,6%	-3,3%
<b>RICORSI DECISI</b>	1.824	2.126	4.815	5.113	5.944	6.348	4.651	4.758	6.388	4.688	3.116	3.112	3.368	4.453	2.149	2.481	1.804	1.723
PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI RICORSI DECISI	18,2%	16,6%	126,5%	6,2%	16,3%	6,8%	-26,6%	2,1%	34,3%	-26,6%	-33,6%	-0,1%	8,2%	32,2%	-51,7%	15,4%	-27,3%	-4,5%
DIFFERENZA TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DECISI	1.633	1.079	-1.766	-1.577	-3.681	-4.240	-2.506	-1.936	-4.336	-2.631	-1.231	-1.135	-1.173	-2.289	77	-632	77	-53
PERCENTUALE TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DECISI	69,5%	50,8%	-36,7%	-30,6%	-61,9%	-66,8%	-53,8%	-40,7%	-67,9%	-56,1%	-39,5%	-36,5%	-34,8%	-51,6%	3,6%	-25,5%	-4,3%	-3,1%
<b>RICORSI PENDENTI AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO</b>	33.083	34.162	32.396	30.819	27.138	22.898	20.392	18.458	14.120	11.489	10.258	9.123	7.950	5.651	5.728	5.096	5.019	4.968
PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI RICORSI PENDENTI	-4,9%	3,3%	-5,2%	-4,9%	-11,9%	-15,6%	-10,9%	-9,5%	-23,5%	-18,6%	-10,7%	-11,1%	-12,9%	-28,9%	1,4%	-11,0%	-1,5%	-1,1%


Graf. 1 - ANDAMENTO GENERALE DEI RICORSI PENDENTI, DECISI E DEPOSITATI



Graf. 2 - DIFFERENZA TRA IL NUMERO DEI RICORSI DEPOSITATI E QUELLI DECISI




Graf. 3 - INDICE DI SMALTIMENTO DELLA PENDEZA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE



Tav. 1.1 - RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO

ANNO	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RICORSI DEPOSITATI	3.457	3.205	3.049	3.536	2.263	2.108	2.155	2.822	2.052	2.057	1.885	1.977	2.195	2.154	2.226	1.849	1.849	1.670
RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO	124	92	286	531	553	406	547	1.269	735	843	450	634	661	505	633	471	399	397
% ricorsi decisi/ricorsi depositati nell'anno	3,6%	2,9%	9,4%	15,0%	24,4%	23,5%	25,4%	45,0%	35,8%	41,0%	23,9%	32,1%	30,1%	23,4%	28,4%	25,5%	21,6%	23,8%


Graf. 4 - ANDAMENTO DEI RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO




Tav. 2 - PROSPETTO RICORSI PENDENTI, DEPOSITATI E DECISI DISTINTI PER MATERIA

RICORSI IN MATERIA DI:	RICORSI PENDENTI AL 31/12/2013	RICORSI DEPOSITATI NEL 2014	% RICORSI DEPOSITATI DISTINTI PER MATERIA SUL TOTALE DEI RICORSI DEPOSITATI	RICORSI DECISI NEL 2014	RICORSI PENDENTI AL 31/12/2014	% RICORSI PENDENTI DISTINTI PER MATERIA SUL TOTALE DEI RICORSI PENDENTI
Accesso ai documenti	18	37	2,2%	43	12	0,24%
Agricoltura, foreste, caccia e pesca	32	13	0,8%	8	37	0,75%
Ambiente	394	92	5,5%	91	395	7,95%
Antichità e belle arti	24	7	0,4%	9	22	0,44%
Appalti pubblici, servizi e forniture	325	176	10,5%	189	312	6,28%
Aut.Independenti (attività , organiz.ne)	-	-	0,0%	-	-	0,00%
Autorizzazioni e concessioni	324	90	5,4%	74	340	6,85%
Caccia e pesca	7	2	0,1%	2	7	0,14%
Carabinieri	5	-	0,0%	-	5	0,10%
Cinem., teatro, spettac., sport e turismo	27	10	0,6%	6	31	0,62%
Cittadinanza	-	-	0,0%	-	-	0,00%
Commercio, artigianato	157	23	1,4%	35	145	2,92%
Comune e provincia	108	32	1,9%	32	108	2,17%
Demanio statale e regionale	43	8	0,5%	5	46	0,93%
Edilizia ed urbanistica	1.323	334	20,0%	353	1.304	26,26%
Elezioni	5	15	0,9%	16	4	0,08%
Enti pubblici in generale	58	10	0,6%	24	44	0,89%
Esecuzione del giudicato	186	307	18,4%	250	243	4,89%
Espropriazione per pubblica utilità	141	31	1,9%	35	137	2,76%
Farmacia	50	13	0,8%	23	40	0,81%
Forze armate	187	65	3,9%	37	215	4,33%
Industria	7	5	0,3%	6	6	0,12%
Inquinamento	60	19	1,1%	10	69	1,39%
Istruzione	76	25	1,5%	32	69	1,39%
Lova militare	-	-	0,0%	-	-	0,00%
Magistrati	8	-	0,0%	1	7	0,14%
Non classificabile	-	-	0,0%	-	-	0,00%
Notai	2	-	0,0%	-	2	0,04%
Ordinanze contigibili e urgenti	25	2	0,1%	12	15	0,30%
Polizia di Stato	22	4	0,2%	6	20	0,40%
Professioni e mestieri	82	23	1,4%	37	68	1,37%
Pubblico impiego	560	71	4,3%	138	493	9,93%
Regione	22	2	0,1%	8	16	0,32%
Regolamento di competenza	-	-	0,0%	-	-	0,00%
Revocazione (Giudizio)	-	-	0,0%	-	-	0,00%
Servizi pubblici	28	2	0,1%	5	25	0,50%
Servizio sanitario nazionale	258	119	7,1%	53	324	6,52%
Sicurezza pubblica	144	64	3,8%	46	162	3,26%
Stranieri	169	43	2,6%	87	125	2,52%
Università degli Studi	139	26	1,6%	50	115	2,32%
Vittime del dovere	3	-	0,0%	-	3	0,06%
<b>TOTALE</b>	<b>5.019</b>	<b>1.670</b>	<b>100%</b>	<b>1.723</b>	<b>4.966</b>	<b>100%</b>

Graf. 5 - RICORSI DEPOSITATI NELL'ANNO 2014 DISTINTI PER MATERIA




Graf. 6 - RICORSI PENDENTI AL 31/12/2014 DISTINTI PER MATERIA



Tav. 3 - RICORSI DEPOSITATI


RICORSI	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE			
	ANNO	2013	2014	% rispetto anno preced.	2013	2014	% rispetto anno preced.	2013	2014	% rispetto anno preced.	2013	2014	% rispetto anno preced.
ASSEGNATI ALLA SEZIONE		700	549	-21,6%	418	679	62,4%	609	442	-27,4%	1.727	1.670	-3,3%
% assegnati alla sezione sul totale ricorsi depositati		40,5%	32,9%		24,2%	40,7%		35,3%	26,5%		100%	100%	-
di cui con sospensiva		338	335	-0,9%	277	307	10,8%	267	176	-34,1%	882	818	-7,3%
% con sospensiva sul totale dei ricorsi con sospensiva		38,3%	41,0%	-	31,4%	37,5%	-	30,5%	21,5%	-	100%	100%	-
% con sospensiva sugli assegnati alla sezione		48,3%	61,0%	-	66,3%	45,2%	-	43,8%	39,8%	-	51,1%	49,0%	-



MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI													
MOTIVI AGGIUNTI	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE			
	ANNO	2013	2014	% rispetto anno preced.	2013	2014	% rispetto anno preced.	2013	2014	% rispetto anno preced.	2013	2014	% rispetto anno preced.
ASSEGNATI ALLA SEZIONE		140	150	7,1%	147	83	-43,5%	77	59	-23,4%	364	292	-19,8%
% assegnati alla sezione sul totale dei motivi aggiunti depositati		38,5%	51,4%		40%	28%		21%	20%		100%	100%	
di cui con sospensiva		85	83	-2,4%	65	26	-60,0%	37	33	-10,8%	187	142	-24,1%
% motivi aggiunti con sospensiva sugli assegnati alla sezione		60,7%	55,3%		44,2%	31,3%		48,1%	55,9%		51,4%	48,6%	
% con sospensiva sul totale dei M.A. con sospensiva		45,5%	58,5%		34,8%	18,3%		19,8%	23,2%		100%	100%	

TOTALE DOMANDE PRESENTATE												
RICORSI + MOTIVI AGGIUNTI	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE		
	ANNO	2013	2014	% rispetto anno preced.	2013	2014	% rispetto anno preced.	2013	2014	% rispetto anno preced.	2013	2014
ASSEGNATI ALLA SEZIONE	840	699	-16,8%	565	762	34,9%	686	501	-27,0%	2.091	1.962	-6,2%
% assegnati alla sezione sul totale ricorsi depositati	40,2%	35,6%		27,0%	38,8%		32,8%	25,5%		100%	100%	
di cui con sospensiva	423	418	-1,2%	342	333	-2,6%	304	209	-31,3%	1.069	960	-10,2%
% con sospensiva sul totale con sospensiva	39,6%	43,5%		32,0%	34,7%		28,4%	21,8%		100%	100%	
% con sospensiva sugli assegnati alla sezione	50,4%	59,8%		60,5%	43,7%		44,1%	41,7%		51,1%	48,9%	


Graf. 8 - TOTALE DOMANDE ASSEGNATE ALLE SEZIONI SUL TOTALE DELLE DOMANDE DEPOSITATE



Tav. 4 - RICORSI DISTINTI PER TIPOLOGIA

TIPOLOGIA RICORSO	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE		
	2013	2014	% rispetto anno preced.	2013	2014	% rispetto anno preced.	2013	2014	% rispetto anno preced.	2013	2014	% rispetto anno preced.
AVVERSO DINIEGO ACCESSO AI DOCUMENTI	-	-	N.C.	-	-	N.C.	30	37	23%	30	37	23%
AVVERSO SILENZIO DELLA P.A.	22	13	-41%	7	20	186%	52	35	-33%	81	68	-16%
ELETTORALE	-	14	N.C.	8	-	N.C.	-	-	N.C.	8	14	75%
IN OTTEMPERANZA	154	88	-43%	81	191	136%	31	28	-10%	266	307	15%
OPPOSIZIONE DI TERZO	-	1	N.C.	1	-	N.C.	-	-	N.C.	1	1	0%
ORDINARIO	488	256	-47%	149	452	203%	463	299	-35%	1.098	1.007	-8%
PER INGIUNZIONE	1	-	-100%	-	1	N.C.	3	10	233%	4	6	50%
RISARCIMENTO DANNO	16	12	-25%	6	9	50%	16	9	-44%	38	30	-21%
RITO ABBREVIATO	7	-	-100%	5	-	N.C.	10	15	50%	22	15	-32%
RITO APPALTI	1	151	N.C.	160	1	N.C.	-	-	N.C.	161	152	-6%
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO	13	14	8%	1	5	400%	4	9	125%	18	28	56%
<b>TOTALE</b>	<b>700</b>	<b>549</b>	<b>-22%</b>	<b>418</b>	<b>679</b>	<b>62%</b>	<b>609</b>	<b>442</b>	<b>-27%</b>	<b>1.727</b>	<b>1.670</b>	<b>-3%</b>


Graf. 9 - DIFFERENZA PERCENTUALE TRA IL 2014 ED IL 2013



**Tav. 5 - PROVVEDIMENTI PUBBLICATI**

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE ANNO		
	2013	2014	% rispetto anno 2013	2013	2014	% rispetto anno 2013	2013	2014	% rispetto anno 2013	2013	2014	% rispetto anno 2013
SENTENZE	418	402	-3,8%	401	406	1,2%	347	350	0,9%	1.166	1.158	-0,7%
SENTENZE BREVI	23	60	160,9%	73	57	-21,9%	48	44	-8,3%	144	161	11,8%
<b>TOTALE SENTENZE</b>	<b>441</b>	<b>462</b>	4,8%	<b>474</b>	<b>463</b>	-2,3%	<b>395</b>	<b>394</b>	-0,3%	<b>1.310</b>	<b>1.319</b>	0,7%
% SENTENZE PER SEZIONE SUL TOTALE DELLE SENTENZE	33,7%	35,0%		36,2%	35,1%		30,2%	29,9%		100,0%	100,0%	
ORDINANZE CAUTELARI	228	278	21,9%	184	206	12,0%	191	122	-36,1%	603	606	0,5%
DECRETI CAUTELARI	57	61	7,0%	76	79	3,8%	21	22	4,8%	154	162	5,2%
<b>TOTALE PROV. CAUTELARI</b>	<b>285</b>	<b>339</b>	18,9%	<b>260</b>	<b>285</b>	9,6%	<b>212</b>	<b>144</b>	-32,1%	<b>757</b>	<b>768</b>	1,5%
% PROVVEDIMENTI CAUTELARI PER SEZIONE SUL TOTALE DELLE ORDINANZE	38%	44%		34%	37%		28%	19%		100%	100%	
ORDINANZE COLLEGIALI	128	125	-2,3%	100	98	-2,0%	167	86	-48,5%	395	309	-21,8%
% ORDINANZE COLLEGIALI PER SEZIONE	32%	40%		25%	32%		42%	28%		100%	100%	
DECRETI DECISORI	134	121	-9,7%	113	125	10,6%	178	80	-55,1%	425	326	-23,3%
ORDINANZE PRESIDENZIALI	9	8		17	9		2	49		28	66	
DECRETI INGIUNTIVI	1	-		-	1		3	10		4	11	
DECRETI COLLEGIALI	7	6		2	18		7	35		16	59	
DECRETI PRESIDENZIALI	20	25		16	7		6	4		42	36	
DISPOSITIVI DI SENTENZA	5	13		1	14		-	-		6	27	
DISPOSITIVI DI ORDINANZA	-			2			-	-		2	-	
<b>TOTALE PROVVEDIMENTI PER SEZIONE</b>	<b>1.030</b>	<b>1.099</b>	6,7%	<b>985</b>	<b>1.020</b>	3,6%	<b>970</b>	<b>802</b>	-17,3%	<b>2.985</b>	<b>2.921</b>	-2,1%
% TOTALE PER SEZIONE	35%	38%		33%	35%		32%	27%		100%	100%	


**Graf. 10 - SENTENZE DEPOSITATE PER SEZIONE SUL TOTALE  
NEGLI ANNI 2013 E 2014**



Tav. 6 - SENTENZE PUBBLICATE NEL 2014 DISTINTE PER ESITO

ESITO	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE PER TIPOLOGIA DI ESITO		TOTALE GENERALE SENTENZE PER TIPOLOGIA DI ESITO	% TOTALE ESTI SU TOTALE SENTENZE
	SENT. ORDIN.	SENT. BREVI	TOTALE PER SEZIONE	% esito sul totale esiti	SENT. ORDIN.	SENT. BREVI	TOTALE PER SEZIONE	% esito sul totale esiti	SENT. ORDIN.	SENT. BREVI	TOTALE PER SEZIONE	% esito sul totale esiti	TOTALE SENTENZE ORDIN.	TOTALE SENTENZE BREVI		
Accolto	166	17	183	27,5%	136	16	152	28,6%	122	18	140	34,1%	424	51	475	29,5%
Respinto	95	26	121	18,2%	140	16	156	29,3%	90	6	96	23,4%	325	48	373	23,2%
Accoglia Ric.incid.	3	0	3	0,5%	3	0	3	0,6%	0	0	0	0,0%	6	0	6	0,4%
Respinge Ric.incid.	0	0	0	0,0%	5	0	5	0,9%	0	0	0	0,0%	5	0	5	0,3%
Inammissibile	200	8	208	31,2%	46	7	53	10,0%	38	6	44	10,7%	284	21	305	19,0%
Inricevibile	2	5	7	1,1%	3	3	6	1,1%	3	2	5	1,2%	8	10	18	1,1%
Improcedibile	28	2	30	4,5%	21	3	24	4,5%	16	0	16	3,9%	65	5	70	4,4%
Difetto di Giurisdizione	9	5	14	2,1%	8	10	18	3,4%	7	1	8	2,0%	24	16	40	2,5%
C. M. C.	35	2	37	5,6%	32	6	38	7,1%	43	2	45	11,0%	110	10	120	7,5%
Rinuncia	3	0	3	0,5%	0	1	1	0,2%	0	0	0	0,0%	3	1	4	0,2%
S. D. I.	54	0	54	8,1%	73	2	75	14,1%	51	5	56	13,7%	178	7	185	11,5%
Estinto	6	0	6	0,9%	1	0	1	0,2%	0	0	0	0,0%	7	0	7	0,4%
<b>TOTALE ESTI</b>	<b>601</b>	<b>65</b>	<b>666</b>	<b>100,0%</b>	<b>468</b>	<b>64</b>	<b>532</b>	<b>100,0%</b>	<b>370</b>	<b>40</b>	<b>410</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.439</b>	<b>169</b>	<b>1.608</b>	<b>100,0%</b>
<b>DEI ESTI MULTIPLI</b>	<b>199</b>	<b>5</b>	<b>204</b>		<b>62</b>	<b>7</b>	<b>69</b>		<b>20</b>	<b>-</b>	<b>4</b>		<b>281</b>	<b>8</b>	<b>289</b>	
<b>SENTENZE PUBBLICATE</b>	<b>402</b>	<b>60</b>	<b>462</b>		<b>406</b>	<b>57</b>	<b>463</b>		<b>350</b>	<b>44</b>	<b>394</b>		<b>1.158</b>	<b>161</b>	<b>1.319</b>	


Graf. 11 - SENTENZE PUBBLICATE NEL 2014 DISTINTE PER ESITO



**Tav. 7 - ORDINANZE E DECRETI CAUTELARI 2014  
DISTINTI PER SEZIONE ED ESITO**

<b>ORDINANZA CAUTELARE</b>							
<b>ESITO</b>	<b>PRIMA SEZIONE</b>	<b>SECONDA SEZIONE</b>	<b>TERZA SEZIONE</b>	<b>Totale esiti 2014</b>	<b>% Esiti 2014 sul totale esiti</b>	<b>Totale esiti 2013</b>	<b>% 2014 rispetto 2013</b>
ACCOLTO	58	117	38	213	35,1%	193	9,4%
RESPINTO	216	86	57	359	59,2%	391	-8,9%
RINUNZIA	2	1	18	21	3,5%	8	61,9%
INTERLOCUTORIO	2	2	9	13	2,1%	11	15,4%
<b>TOTALE</b>	<b>278</b>	<b>206</b>	<b>122</b>	<b>606</b>	<b>100,0%</b>	<b>603</b>	<b>0,5%</b>

<b>DECRETO CAUTELARE</b>							
<b>ESITO</b>	<b>PRIMA SEZIONE</b>	<b>SECONDA SEZIONE</b>	<b>TERZA SEZIONE</b>	<b>Totale esiti 2014</b>	<b>% Esiti 2014 sul totale esiti</b>	<b>Totale esiti 2013</b>	<b>% 2014 rispetto 2013</b>
ACCOLTO	15	51	5	71	43,8%	59	16,9%
RESPINTO	46	28	11	85	52,5%	90	-5,9%
ALTRE	-	-	6	6	3,7%	6	0,0%
<b>TOTALE</b>	<b>61</b>	<b>79</b>	<b>22</b>	<b>162</b>	<b>100,0%</b>	<b>155</b>	<b>4,3%</b>



**Tav. 8 ELENCO AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

AMMINISTRAZIONE	NUMERO RICORSI NOTIFICATI E DEPOSITATI
REGIONE PUGLIA	369
MINISTERO DELLA SALUTE	171
MINISTERO DELL'INTERNO	156
COMUNE DI BARI	100
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI	92
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	74
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	72
MINISTERO DELLA DIFESA	69
U.T.G. - PREFETTURA DI BARI	64
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	60
QUESTURA DI BARI	58
COMUNE DI BARLETTA	51
AZIENDA SANITARIA LOCALE FOGGIA	48
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	43
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	42
U.T.G. - PREFETTURA DI FOGGIA	42
COMUNE DI FOGGIA	36
PROVINCIA DI FOGGIA	34
USR - Ufficio scolastico regionale per Puglia	32
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	31
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO	29
COMUNE DI MONOPOLI	29
SOPRINTENDENZA PER BENI ARCHITETTONICI E PAES. PROVINCE DI BA,FG	28
PROVINCIA DI BARI	27
QUESTURA DI FOGGIA	27
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI	25
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	23
COMUNE DI BISCEGLIE	20
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	20
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (ARPA) - PUGLIA	19
COMUNE DI MOLFETTA	19
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	19
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	17
COMUNE DI TRANI	17
COMUNE DI VIESTE	17
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	16
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE	16
COMUNE DI MODUGNO	16
COMUNE DI ANDRIA	15
COMUNE DI LUCERA	14
COMUNE DI MANFREDONIA	14
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	14
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI	13
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER	13
AGENZIA DELLE DOGANE	12
AUTORITA' DI BACINO PER LA PUGLIA	12
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	12
COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA	12
COMUNE DI ALTAMURA	11
AGENZIA DEL DEMANIO	10
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	10
COMUNE DI GIOVINAZZO	10
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	10
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	10
PRIVATO	10
ANAS SPA	9
COMUNE DI CORATO	9
COMUNE DI MOLA DI BARI	9
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BARI	9
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	8
COMUNE DI BITONTO	8
COMUNE DI CASAMASSIMA	8
COMUNE DI CERIGNOLA	8
COMUNE DI RODI GARGANICO	8
COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	8

CAPITANERIA DI PORTO	7
Comando Generale della Guardia di Finanza	7
COMUNE DI ALBEROBELLO	7
COMUNE DI SAN SEVERO	7
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE	7
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA	7
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	7
AAMS - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato	6
AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI	6
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	6
COMUNE DI MONTEIASI	6
COMUNE DI POLIGNANO A MARE	6
COMUNE DI PUTIGNANO	6
COMUNE DI RUTIGLIANO	6
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	6
COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	6
COMUNE DI TROIA	6
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura	5
AGENZIA DELLE ENTRATE	5
COMUNE DI CONVERSANO	5
COMUNE DI GRUMO APPULA	5
COMUNE DI TORREMAGGIORE	5
COMUNE DI TRINITAPOLI	5
COMUNE DI TURI	5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	5
PROVINCIA DI TARANTO	5
U.T.G. - PREFETTURA DI BARLETTA	5
AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.	4
COMUNE DI ACCADIA	4
COMUNE DI ADELFA	4
COMUNE DI APRICENA	4
COMUNE DI CELLAMARE	4
COMUNE DI CHIEUTI	4
COMUNE DI LOCOROTONDO	4
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	4
COMUNE DI TERLIZZI	4
CORTE DEI CONTI	4
R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA, GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	4
AUTORITÀ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PUGLIA	3
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA	3
COMUNE DI BINETTO	3
COMUNE DI BITRITTO	3
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	3
COMUNE DI DELICETO	3
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	3
COMUNE DI LECCE	3
COMUNE DI MATTINATA	3
COMUNE DI NOICATTARO	3
COMUNE DI ORTA NOVA	3
COMUNE DI PALO DEL COLLE	3
COMUNE DI PESCHICI	3
COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI	3
COMUNE DI VOLTURINO	3
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA	3
CORTE D'APPELLO DI BARI	3
INAIL - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni su	3
PREFETTO DI FOGGIA	3
PROVINCIA DI BRINDISI	3
USP - Ufficio scolastico provinciale di FOGGIA	3
C.C.I.A.A. BARI	2
CO.RE.COM. DELLA REGIONE PUGLIA	2
COMANDO VIGILI DEL FUOCO	2
COMUNE DI ALBERONA	2
COMUNE DI BOVINO	2
COMUNE DI CAPURSO	2
COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA	2
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI	2
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	2
COMUNE DI CELLE SAN VITO	2
COMUNE DI FAETO	2
COMUNE DI ISOLE TREMITI	2
COMUNE DI MANDURIA	2

### Tav. 9 - CONTRIBUTO UNIFICATO

	Totale atti depositati			Soggetto a C.U.			Importo dovuto			Importo versato			Importo da versare	
	2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014
<b>RICORSI</b>	1.727	1.670	-3%	1.585	1.490	-6%	1.499.425	1.397.823	-6%	1.448.595	1.396.427	-4%	43.920	89.396
<b>MOTIVI AGGIUNTI</b>	364	250	-31%	312	230	-26%	369.775	324.150	-12%	326.135	253.456	-22%	43.640	70.694
<b>RICORSI INCIDENTALI</b>	61	57	-7%	61	52	-15%	255.925	233.525	-9%	251.410	225.235	-10%	4.515	8.290
<b>DOMANDA RICONVENZ.</b>	4	2	-50%	4	2	-50%	2.600	975	-63%	2.600	975	-63%	-	-
<b>TOTALE ATTI DEPOSITATI NEL 2014</b>	2.152	1.977	-8%	1.958	1.772	-9%	2.116.125	1.955.408	-8%	2.024.950	1.797.118	-12%	92.075	168.380

	DEPOSITATI			Importo dovuto			Importo versato			Importo da versare	
	2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014
<b>ATTI SU RICORSI IN RITO ORDINARIO</b>	1.311	1.161	-11%	781.025	709.294	-9%	775.250	679.940	-12%	349	20.079
<b>ATTI SU RICORSI IN RITO SPECIALE</b>	370	359	-3%	99.750	89.529	-10%	83.313	69.037	-17%	1.437	2.792
<b>ATTI SU RICORSI IN RITO ABBREVIAO (EX ART. 116 CPV)</b>	27	20	-26%	48.300	36.000	-25%	48.300	34.956	-28%	-	1.150
<b>ATTI SU RICORSI IN RITO APFALTI (EX ART.120 CPV)</b>	249	234	-6%	1.188.000	1.132.000	-4%	1.163.300	1.004.000	-14%	16.700	12.000
<b>TOTALE</b>	1.957	1.774	-9%	2.109.075	1.956.823	-7%	2.070.163	1.797.933	-14%	18.486	37.021

**Tav. 10 - RICORSI ESAMINATI IN C.C. E U.P.**

<b>RICORSI</b>	<b>PRIMA SEZIONE</b>	<b>SECONDA SEZIONE</b>	<b>TERZA SEZIONE</b>	<b>TOTALE</b>
RICORSI ESAMINATI IN CAMERA DI CONSIGLIO	752	557	502	<b>1.811</b>
RICORSI PER I QUALI HA FATTO SEGUITO UN PROVVEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO	548	440	354	<b>1.342</b>
<i>DIFFERENZA</i>	- 204	- 117	- 148	- 469
%	-27%	-21%	-29%	-26%
RICORSI ESAMINATI IN UDIENZA PUBBLICA	398	445	369	<b>1.212</b>
RICORSI PER I QUALI HA FATTO SEGUITO UN PROVVEDIMENTO IN UDIENZA PUBBLICA	352	402	315	<b>1.069</b>
<i>DIFFERENZA</i>	- 46	- 43	- 54	- 143
%	-12%	-10%	-15%	-12%
<b>TOTALE RICORSI ESAMINATI</b>	<b>1.150</b>	<b>1.002</b>	<b>871</b>	<b>3.023</b>
<b>TOTALE RICORSI PER I QUALI HA FATTO SEGUITO UN PROVVEDIMENTO</b>	<b>900</b>	<b>842</b>	<b>669</b>	<b>2.411</b>
<i>DIFFERENZA</i>	- 250	- 160	- 202	- 612
%	-21,7%	-16,0%	-23,2%	-20,2%

**TAV. 11 - GIUDIZI DI OTTEMPERANZA**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>% rispetto anno precedente</b>
OTTEMPERANZA A SENTENZE DEL T.A.R. PUGLIA BARI	41	64	45	-29,7%
OTTEMPERANZA A SENTENZE DEL GIUDICE ORDINARIO	75	111	180	62,2%
OTTEMPERANZA A DECRETI INGIUNTIVI DEL GIUDICE ORDINARIO	65	91	82	-9,9%
TOTALE RICORSI PER L'OTTEMPERANZA A PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE ORDINARIO	140	202	262	29,7%
TOTALE RICORSI PER L'OTTEMPERANZA	<b>181</b>	<b>266</b>	<b>307</b>	<b>15,4%</b>
<b>% GIUDIZI DI OTTEMPERANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE ORDINARIO SUL TOTALE</b>	77,3%	75,9%	85,3%	